

Determina n. 244 del 28.06.2023

Oggetto: Affidamento per il parere legale sulla fruizione di permessi ex L.104 del 1992 - Determinazione nomina Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- l'Art. 5 della L 241/1990 (Responsabile del procedimento), il quale stabilisce che:

1. il Dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
2. fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il quale stabilisce che per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa nominano, nel primo atto relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

- le Linee Guida n. 3 attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Dato atto che:

- per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile di Area, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Considerato che il R.U.P. deve essere nominato con atto formale tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

Dato atto che le funzioni di RUP non possono essere assunte in caso di conflitto di interesse (obbligo di astensione in casi di conflitti di interesse *ex art 42 del Codice dei Contratti e art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013*);

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo alla Dott.ssa Cristina Malasoma che si intende individuare come RUP;

Dato atto che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Società Lucca riscossioni e Servizi S.r.l., nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalla Società;

Dato atto che il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza;

Ritenuto pertanto di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona della Dott.ssa Cristina Malasoma, che ricopre un ruolo pertinente;

DETERMINA:

1. per quanto espresso in narrativa, relativamente all'affidamento del parere legale sulla fruizione di permessi ex L.104 del 1992, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Cristina Malasoma la quale dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa;
2. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Dott.ssa Cristina Malasoma.

Lucca, 28.06.2023

Lucca Riscossioni e Servizi Srl

Il Direttore Generale

Dott. Mauro Natali